

(N. 326)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

e dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

col Ministro del Commercio con l'estero

(MERZAGORA)

e col Ministro delle Poste e Telecomunicazioni

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 17 MARZO 1949

### Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali

ONOREVOLI SENATORI. — I gravi abusi, riscontrati in questi ultimi tempi nella importazione in franchigia doganale dei pacchi dono, spediti dall'estero con mezzi diversi da quelli postali, impongono una urgente revisione delle norme legislative, che regolano la materia.

Tali spedizioni, infatti, avrebbero dovuto rivestire il carattere di assoluta gratuità, costituendo uno spontaneo soccorso del donatore

estero a persona residente in Italia, ed invece si sono trasformate, attraverso l'intervento di intermediari, in vere e proprie speculazioni commerciali, con la parvenza soltanto del dono ma in effetti con il pagamento diretto od indiretto dei generi ricevuti. A tal fine sono stati escogitati i sistemi più ingegnosi, che vanno dalla presentazione di elenchi fittizi di destinatari (elenchi che dovrebbero essere una emanazione del mittente) al rimborso del va-

lore sotto forma di pagamento di spese di porto, di commissione, di confezionamento, ecc., a carico dei destinatari.

Aggiungasi che, esercitandosi la speculazione esclusivamente su generi fortemente tassati, quali lo zucchero, il caffè ed il cacao, è evidente il danno dell'Erario per la perdita dei diritti di confine, senza peraltro si realizzi alcun beneficio tangibile per l'economia generale o per quella privata.

Ciò premesso, si ravvisa la necessità di rafforzare la garanzia sia della completa gratuità sia della consegna dei pacchi agli effetti beneficiari, eliminando gli intermediari e affidando esclusivamente all'Amministrazione postale il compito del recapito. All'uopo provvede l'accluso disegno di legge con il quale si stabilisce:

a) di accordare il beneficio dell'esenzione doganale ai soli pacchi postali di peso non superiore ai dieci chilogrammi, purchè assolutamente gratuiti (art. 1);

b) di ridurre il quantitativo di caffè, cacao e zucchero, che può essere contenuto nei pacchi nella misura di un chilogrammo per ciascuna delle due prime derrate e di due chi-

logrammi per la terza, stabilendo l'obbligo del pagamento dei diritti doganali su tutto il pacco qualora il peso di esse derrate ecceda i limiti consentiti (art. 1 comma 2 e 3);

c) di limitare il beneficio dell'esenzione doganale ad un pacco per mese e per destinatario, imponendo che ciascun pacco dovrà portare la dicitura « pacco familiare gratuito » e l'indicazione del contenuto e del valore (articolo 2);

d) di istituire una apposita sanzione (multa da lire 40.000 a lire 400.000) per coloro che a scopo di lucro raccolgono ordinazioni in Italia dei pacchi od inviano all'estero fondi per le ordinazioni medesime oppure provvedano al pagamento diretto od indiretto dei pacchi stessi (art. 3);

e) e di abrogare i decreti legislativi 26 ottobre 1946, n. 1589 e 11 aprile 1948, n. 462, consentendo che i pacchi previsti da questi provvedimenti nonchè le merci occorrenti per il confezionamento dei pacchi alimentari possano continuare a fruire dell'esenzione doganale fino a 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge, sempre che ricorrano le altre condizioni prescritte (art. 4).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari.

Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffè, cacao e zucchero, purchè il peso di ciascuna delle due prime derrate non ecceda il chilogrammo e quello dello zucchero non superi i due chilogrammi, nonchè articoli di vestiario, calzature, sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina.

Quando il peso del caffè o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.

## Art. 2.

Il beneficio di cui all'articolo 1 è limitato ad un pacco per mese e per destinatario.

Per fruire del beneficio stesso ciascun pacco dovrà portare la dicitura « pacco familiare gratuito » e l'indicazione del contenuto e del relativo valore.

## Art. 3.

Chiunque raccoglie a scopo di lucro ordinazioni in Italia per la spedizione dall'estero di pacchi aventi le caratteristiche previste dall'articolo 1, od invia all'estero fondi per le ordinazioni medesime oppure provvede al pagamento sia diretto che indiretto dei pacchi stessi è punito con la multa da lire quarantamila a lire quattrocentomila, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate per le infrazioni alla legge doganale e alle norme concernenti i divieti e le restrizioni di carattere economico e valutario.

## Art. 4.

Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589 ed 11 aprile 1948, n. 462.

Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.